

	Repubblica Italiana	
	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale - Modena	
	CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE LIBERALE IN DENARO DESTI-	
	NATA AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI FRUIZIONE CICLOPEDO-	
	NALE DELLA RISERVA NATURALE "CASSA DI ESPANSIONE DEL	
	FIUME SECCHIA " E DELL'OMONIMO SITO RETE NATURA 2000 ZSC-ZPS	
	IT4030011.	
	In Modena presso la sede legale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità	
	Emilia Centrale	
	TRA I SIGNORI	
	Arch. VALERIO FIORAVANTI Cod. Fisc. FRVVLR65E25L969D che dichiara	
	di intervenire nel presente atto nella qualità di Direttore dell' Ente di gestione per i	
	Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale Cod. Fisc. 94164020367 Part. IVA	
	03435780360 con sede legale in Viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena di	
	seguito denominato "Ente" o "beneficiario", ivi domiciliato per la carica, ed in rappre-	
	sentanza di detto Ente in virtù della deliberazione di nomina del Comitato Esecutivo n.	
	42 del 29/06/2023, altresì autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto di spon-	
	sorizzazione con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 73 del 21/10/2024;	
	E	
	PAOLO MONTANARI Cod. Fisc. MNTPLA71P20D969J che dichiara di interve-	
	nire nel presente atto nella propria qualità di Legale rappresentante in nome e per conto	
	della Società LOGTAINER SRL Cod. Fisc. & Part. IVA 03612220107 con sede	
	legale in Corso Concordia, 11 - 20129 Milano (MI) di seguito "soggetto erogatore";	
	PREMESSO	
	CHE il fine prioritario dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia	
	- 1 / 8 -	

	Centrale è quello di contribuire, nel quadro dei Piani e Programmi dell'UNEP, dell'UE	
	e dello Stato italiano, ad arrestare la perdita della biodiversità e a mantenere la funzio-	
	nalità dei servizi ecosistemici promuovendo nel contempo la valorizzazione del patri-	
	monio naturale e il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali.	
	CHE l'attività dell'Ente è volta inoltre ad attuare le previsioni dalla Legge regionale	
	dell'Emilia-Romagna 17/02/2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del	
	sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) e in par-	
	ticolare a realizzare la gestione unitaria dei diversi tipi di aree protette esistenti all'in-	
	terno del territorio della Macroarea Emilia Centrale così come previsto dalla L.R.	
	dell'Emilia-Romagna 24/2011 e s.m.i. e dalla L.R. 13/2015 e s.m.i.	
	CHE l'impostazione generale della gestione dell'Ente è tesa a rendere evidente, in	
	primo luogo a chi le abita, le aree protette come opportunità per sprigionare le poten-	
	zialità offerte dalle risorse naturali, storiche, paesaggistiche, culturali e umane presenti.	
	CHE fra le aree protette in gestione all'Ente vi è anche la Riserva naturale "Cassa di	
	espansione del fiume Secchia" e l'omonimo sito della Rete Natura 2000 ZSC-ZPS	
	IT4030011.	
	PRESO ATTO	
	CHE il percorso ER13 da Rubiera a Baiso (Loc. Muraglione) è stato realizzato nell'am-	
	bito del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 dell'Asse tematico E -	
	Altri interventi - per la realizzazione di ciclovie di interesse regionale e promozione	
	della mobilità sostenibile dal raggruppamento di enti, tramite specifico Accordo ope-	
	rativo, composto dai Comuni di Castellarano, in qualità di capofila, Casalgrande, Ru-	
	biera e Baiso e dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale.	
	CHE l'Ente Parchi Emilia Centrale è concessionario dei terreni demaniali, su cui si	
	sviluppa il tracciato ER13 per una larghezza di 5 metri, fino al 31/12/2038 a seguito di	
	- 2 / 8 -	

	concessione di Arpae Emilia-Romagna - Servizio Autorizzazioni e Concessioni sede di	
	Reggio Emilia, atto n. DET-AMB-2020-1081 del 06/03/2020 (rif. prot. 37372/2020 del	
	06/03/2020).	
	CHE il Percorso extraurbano ER13 Rubiera / Baiso, contenuto nel Piano regionale in-	
	tegrato dei trasporti PRIT 2025 dell'Emilia-Romagna ai sensi delle disposizioni di cui	
	alla Legge 11 gennaio 2018, n. 2, è riconducibile alla tipologia di "percorso natura" di	
	cui all'art. 2, comma 1, lett. d), della citata Legge 2-2018 e anche a "percorso escursio-	
	nistico" ai sensi della Legge regionale dell'Emilia-Romagna 26 luglio 2013, n. 14.	
	CHE il Percorso ER13 presenta un fondo non omogeneo, in alcuni tratti migliorato, e	
	si snoda attraversando un contesto naturale e semi-naturale fluviale e demaniale non	
	gestito.	
	CHE le principali finalità del Percorso comprendono: incrementare la mobilità soste-	
	nibile e il cicloturismo, favorire la fruizione e la conoscenza dell'ambiente naturale e	
	fluviale, favorire una modalità sostenibile per i collegamenti casa-lavoro in un'area den-	
	samente antropizzata e fortemente congestionata per il traffico veicolare motorizzato	
	su gomma.	
	CHE il progetto prevedeva originariamente la realizzazione del tratto ciclo-pedonale	
	tra i binari del raccordo ferroviario per il terminal merci e la stazione FS di Rubiera.	
	Nella fase di realizzazione del Percorso nel territorio rubierese è emersa una problema-	
	tica relativa all'attraversamento o superamento di tale linea ferroviaria locale. Per il	
	superamento di tale problematica si è concordata tra i vari attori pubblici e privati coin-	
	volti una soluzione alternativa al tracciato originario per raggiungere il centro di Ru-	
	biera, la stazione FS e la Corte Ospitale, prolungando il percorso ciclopedonale ER 13	
	lungo il corso del Secchia, attraversare il torrente Tresinaro, in prossimità della con-	
	fluenza nel Secchia, con una nuova passerella ciclo-pedonale e quindi collegarsi alla	
	- 3 / 8 -	

	sede operativa dell'Ente presso la Corte Ospitale e da lì, con pedonali e ciclabili esi-	
	stenti, raggiungere la Stazione FS di Rubiera.	
	CHE la nuova passerella ciclopedonale per l'attraversamento del torrente Tresinaro	
	sarà realizzata con risorse provenienti parzialmente da risorse pubbliche dei Comuni di	
	Castellarano, Casalgrande e Rubiera e dell'Ente Parchi Emilia Centrale.	
	CHE questa modifica del tracciato nella sua parte terminale verso nord implica inoltre	
	una variante generale ad un altro progetto di cui è titolare l'Ente Parchi Emilia Centrale,	
	cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna sul Piano investimenti per le Aree protette	
	2021-2023, denominato ECEN 10 le cui risorse verranno utilizzate per realizzare il	
	tratto a valle del nuovo ponte sul torrente Tresinaro fino alla Corte Ospitale.	
	CHE il nuovo tracciato garantisce una maggiore fruizione alla Riserva naturale "Cassa	
	di espansione del fiume Secchia" e dell'omonimo Sito Rete Natura 2000 ZSC-ZPS	
	IT4030011 e costituirà l'unico punto di accesso ciclopedonale alle Casse di Espansione,	
	alla Riserva e al sito RN2000 una volta iniziati gli interventi di AIPO per la realizza-	
	zione delle opere idrauliche straordinarie sul nodo idraulico primario costituito dall'area	
	delle casse di laminazione nel territorio rubierese.	
	VISTA	
	LA comunicazione del 21/11/2023 di Terminal Rubiera srl, depositata agli atti dell'Ente	
	al prot. 0004049-2023 di pari data, con la quale la Società medesima manifesta la pro-	
	pria disponibilità a riconoscere un sostegno economico a favore dell'Ente, anche attra-	
	verso la propria Società controllante, mediante l'erogazione liberale in denaro a soste-	
	gno delle attività di fruizione ciclopedonale della Riserva "Cassa di espansione del	
	fiume Secchia" e dell'omonimo sito Rete Natura 2000 ZSC-ZPS IT4030011.	
	RICHIAMATO	
	IL DPR del 22/12/1986 n. 917 e s.m.i. che all'art. 100, comma 2, lett. n), dispone che	
	- 4 / 8 -	

	dal reddito d'impresa <i>"Sono inoltre deducibili [...] le erogazioni liberali in denaro a</i>	
	<i>favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali</i>	
	<i>e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come indivi-</i>	
	<i>duata dalla vigente disciplina, statale e regionale [...] per sostenere attività di conser-</i>	
	<i>vazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle fina-</i>	
	<i>lità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. [...] "</i>	
	PRESO ATTO CHE	
	IL soggetto erogatore effettua l'erogazione in spirito di libertà.	
	Le Parti , a seguito di specifici incontri, hanno concordato nella somma di € 40.000,00	
	l'importo a sostegno delle attività di fruizione ciclopedonale della Riserva "Cassa di	
	espansione del fiume Secchia" e dell'omonimo sito Rete Natura 2000 ZSC-ZPS	
	IT4030011.	
	LA somma è inserita nel bilancio armonizzato pluriennale 2024/2026 dell'Ente.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA	
	 ARTICOLO 1 L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale si	
	impegna a:	
	▪ realizzare attività di fruizione ciclopedonale della Riserva "Cassa di espansione del	
	fiume Secchia" e dell'omonimo sito Rete Natura 2000 ZSC-ZPS IT4030011;	
	▪ rendere di pubblico dominio la circostanza che le attività di cui sopra sono attuati	
	grazie all'erogazione del soggetto erogatore con la seguente dicitura: <i>"attività realizzata</i>	
	<i>a seguito di erogazione liberale della ditta Logtainer srl"</i> .	
	 ARTICOLO 2 Il soggetto erogatore Logtainer srl si impegna a versare per tale ero-	
	gazione liberale all'Ente un importo complessivo di €uro 40.000,00 da versare in due	
	soluzioni, il 20% dell'importo entro il 31 dicembre 2024, il rimanente 80% a seguito	
	dell'attuazione di azioni e/o infrastrutture inerenti alla fruizione ciclopedonale da parte	
	- 5 / 8 -	

	dell'Ente beneficiario. In entrambi i casi i pagamenti dovranno avvenire esclusivamente	
	mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria dell'Ente che, fino alla data di vi-	
	genza del contratto di tesoreria attualmente in vigore con il Banco Popolare - Agenzia	
	di Fiumalbo (MO), con scadenza fissata al 31/12/2027, è codificato con il seguente	
	Iban: IT53P0503466770000000011649.	
	L'Ente si impegna a redigere e rendere pubblica una specifica relazione consuntiva, in	
	occasione dell'approvazione del proprio rendiconto consuntivo nei tempi e nei modi	
	stabiliti dalla normativa vigente in materia di pubbliche amministrazioni, delle attività	
	svolte e delle somme spese riferibili alla presente convenzione.	
	 ARTICOLO 3 L'Ente beneficiario ha diritto di risolvere la presente convenzione in	
	qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle pattuizioni di cui all'art. 2, con	
	preavviso scritto di gg. 30 a mezzo di raccomandata A/R ovvero tramite posta elettro-	
	nica certificata (P.E.C.). In caso di risoluzione del contratto il soggetto erogante è te-	
	nuto al risarcimento del danno cagionato all'Ente.	
	Il soggetto erogante ha diritto di risolvere la presente convenzione in qualsiasi mo-	
	mento, in caso di inadempimento delle pattuizioni di cui all'art. 1, con preavviso scritto	
	di gg. 30 a mezzo di raccomandata A/R ovvero P.E.C.	
	Per la risoluzione della convenzione le Parti di riportano integralmente a quanto previ-	
	sto dall'articolo 1453 del Codice civile.	
	 ARTICOLO 4 La presente convenzione ha effetto tra le Parti a decorrere dalla data	
	di stipula e fino a tutto l'anno 2026.	
	 ARTICOLO 5 Il soggetto erogante non avrà il diritto di utilizzazione per uso pub-	
	blicitario e commerciale dell'immagine dell'Ente beneficiario.	
	 ARTICOLO 6 Il soggetto erogante avrà il diritto, per la durata della convenzione,	
	di svolgere nel territorio nazionale ogni attività pubblicitaria e promozionale che	
	- 6 / 8 -	

	ritenga opportuna relativamente alla propria erogazione e potrà pubblicizzare il fatto di	
	essere impegnato nell'erogazione medesima; si impegna però a non divulgare in pub-	
	blicità l'importo degli oneri finanziari sostenuti.	
	 ARTICOLO 7 La erogazione relativa all'importo di cui alla presente convenzione è	
	soggetta alle norme vigenti in materia fiscale. A tal fine si dichiara che il valore della	
	presente convenzione è pari all'importo complessivo di € 40.000,00 con le modalità	
	così come riportate nel precedente articolo 2.	
	 ARTICOLO 8 La stipula della presente convenzione è tassativamente limitata alla	
	erogazione complessiva indicata all'articolo 7, nei tempi e nei modi di cui all'articolo	
	2, ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeres-	
	senza, corresponsabilità, fra soggetto erogante ed Ente beneficiario, di modo che nes-	
	suno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'al-	
	tro.	
	 ARTICOLO 9 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere il Foro competente	
	è quello di Modena.	
	 ARTICOLO 10 La presente convenzione è soggetta a registrazione gratuita ai sensi	
	dell'art. 3, comma 1, et art. 55, comma 2, del D.Lgs. 346/1990. Le altre spese, even-	
	tualmente derivanti dal presente atto, saranno a carico del soggetto erogatore.	
	Ai fini fiscali si applicano le disposizioni di cui all'art. 100, comma 2, lett. n) del DPR	
	22/12/1986, n. 917 e s.m.i. L'atto è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R.	
	642/1972 e s.m.i. Le spese contrattuali sono a carico del soggetto erogatore.	
	 ARTICOLO 11 Per quanto non specificato nel presente atto si fa riferimento alla	
	normativa vigente in materia.	
	 ARTICOLO 12 Le Parti unanimemente dichiarano di essere informate, ai sensi e	
	per gli effetti di cui al Reg. UE 679/2016 et D.Lgs. 101/2018, che i dati personali	
	- 7 / 8 -	

